



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

**Aiuti finanziari per la conservazione
delle vie di comunicazione storiche
in virtù dell'articolo 13 LPN**

**Aumento eccezionale delle aliquote
del sussidio:
prassi dell'USTRA nell'applicazione
dell'articolo 5 capoverso 4 OPN
da parte dell'USTRA**

Documentazione

Criteri d'applicazione della disposizione eccezionale prevista all'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

1. Interpretazione dell'articolo 5 capoverso 4 OPN

In virtù dell'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), l'USTRA può aumentare, in via eccezionale e a determinate condizioni, l'aliquota del sussidio fino al massimo al 45 per cento. Lo schema della figura 1 (più sotto) illustra gli aumenti possibili dei sussidi federali. Se i criteri minimi indicati nell'articolo 5 capoverso 4 OPN sono soddisfatti, l'aumento dei sussidi federali è pari al 15 per cento (*aumento di base*). Inoltre può essere accordato un aumento addizionale (*aumento flessibile*), se sono rispettati ulteriori criteri chiaramente definiti. Di seguito sono illustrati in dettaglio i criteri per l'aumento base e per quello flessibile.




Figura 1: criteri per l'aumento dell'aliquota degli aiuti finanziari.

2. Criteri per la valutazione di aumentare il contributo

I criteri da soddisfare per ottenere l'aumento approfondiscono e concretizzano la disposizione determinante di cui all'articolo 5 capoverso 4 OPN:

Art. 5 Calcolo dei sussidi

(...)

4 In via eccezionale, l'aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è **comprovato** che altrimenti **le misure indispensabili non possono essere finanziate**.

La formulazione «in via eccezionale» indica che tale disposizione va applicata solo in casi eccezionali, debitamente motivati, e non costituisce la regola.

2.1 Criteri da soddisfare per l'aumento di base

2.1.1 Misure indispensabili

Nel commento sulla LPN (KELLER et al., 1997: 300 - *solo in francese e tedesco*), le misure indispensabili sono definite come provvedimenti che devono essere adottati con una certa urgenza affinché l'oggetto da proteggere non subisca danni irrimediabili.

Deve essere comprovato che:

- la sostanza originale dell'oggetto subirebbe dei danni permanenti o si presenterebbero costi supplementari oppure
- l'utilizzo conforme all'IVS dell'oggetto (ad es. percorso pedonale, sentiero escursionistico o pista ciclabile) non potrebbe più essere garantito

se le misure pianificate venissero rimandate o non venissero adottate.

Il carattere indispensabile delle misure è comprovato attraverso:

1. la documentazione dello stato attuale dell'oggetto;
2. la descrizione dei pericoli che minacciano l'oggetto (ad es. rischio di cedimento, danni provocati dall'acqua, dall'erosione e da eventi naturali);
3. la spiegazione delle misure pianificate e del loro contributo alla preservazione dell'oggetto;
4. la documentazione dei danni che subisce o subirebbe l'oggetto se venissero attuate solo le misure finanziabili senza aumentare il sussidio federale, oppure
5. la prova che l'utilizzo conforme all'IVS sarebbe compromesso se venissero attuate solo le misure finanziabili senza aumentare il sussidio federale.

(Nota: le misure che servono ad un utilizzo non conforme all'IVS, come ad esempio il transito del traffico pesante, non sono da considerarsi misure indispensabili)

2.1.2 «se è comprovato che altrimenti le misure indispensabili non possono essere finanziate»

Inoltre occorre comprovare che le misure indispensabili non possono essere finanziate senza aumentare i sussidi federali. A tale riguardo va dimostrato che:

1. i mezzi finanziari disponibili non sono sufficienti per l'attuazione delle misure indispensabili (allegare elenco dei mezzi finanziari disponibili ed elenco dei costi);
2. si sono intrapresi diversi sforzi mirati al fine di ottenere finanziamenti pubblici ad esempio sotto forma di richieste ai Comuni di ubicazione e al Cantone (allegare l'intera corrispondenza);
3. si sono intrapresi diversi sforzi mirati al fine di ottenere finanziamenti da parte di terzi, ad es. sotto forma di richieste a fondazioni, associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici oppure a parrocchie e a consorzi idrici oppure ad altre corporazioni (allegare le lettere di domanda e di rifiuto).

2.2 Criteri da soddisfare per l'aumento flessibile

Rispetto all'aumento base, l'aliquota del sussidio federale può essere accresciuta, in modo flessibile e caso per caso, al massimo del 45 per cento. Questo aumento viene concesso ad oggetti da proteggere di straordinario valore e per provvedimenti particolarmente efficaci (cfr. art. 13 cpv. 3 LPN). Pertanto il grado dell'aumento flessibile è determinato in base ai criteri seguenti:

- unicità dell'oggetto (cap. 2.2.1);
- uso sostenibile (cap. 2.2.2);
- radicamento locale (cap. 2.2.3);
- carattere innovativo delle soluzioni (cap. 2.2.4).

La domanda scritta deve riportare i criteri e i motivi che giustificano un aumento flessibile. Sulla scorta della documentazione pervenuta, l'USTRA decide se e in quale misura i criteri sono soddisfatti e stabilisce di quanto è possibile aumentare il sussidio federale partendo dall'aliquota dell'aumento di base.

2.2.1 Unicità dell'oggetto

Questo criterio può essere fatto valere se:

- l'oggetto è unico nella regione in cui si trova (ad es. per le tecniche di costruzione impiegate, la sostanza edile, il grado di conservazione, la posizione, il significato per il paesaggio, la storia);
- l'oggetto, insieme ad altre parti del tracciato, costituisce un insieme interessante;
- condizioni climatiche particolari (ad es. delicate condizioni geologiche, morfologiche o climatiche).

2.2.2 Uso sostenibile

L'uso è considerato particolarmente sostenibile se l'oggetto:

- rappresenta un'attrattiva a livello turistico o funge da luogo di relax;
- è parte di una via di comunicazione destinata al traffico lento su cui si estende una tutela vincolata delle autorità e dei proprietari (ad es. percorsi pedonali, sentieri escursionistici o piste ciclabili); oppure
- è di grande importanza ecologica (ad es. muri a secco in quanto habitat per i rettili).

2.2.3 Radicamento locale

L'oggetto è considerato radicato nel territorio, se:

- il ripristino è sostenuto da organizzazioni locali;
- l'oggetto è menzionato in documenti locali o nella tradizione popolare (ad es. miti e leggende orali).

2.2.4 Carattere innovativo delle soluzioni

Le misure sono considerate innovative se:

- sono particolarmente efficaci e assicurano nel lungo periodo un rapporto vantaggioso costi-benefici a livello di manutenzione;
- abbinano opportunamente approcci tradizionali e moderni;
- adottano idee nuove in materia di finanziamento o di marketing.

3. Forma

La domanda illustrerà in che misura il progetto pianificato soddisfa i criteri indicati ai capitoli 2, dovrà essere presentata in forma scritta e inoltrata, insieme a tutti gli allegati richiesti, all'Ufficio federale delle strade USTRA, divisione Reti stradali, settore Traffico lento, 3003 Berna.

4. Basi

- USTRA, CFMS, CFNP (ed), 2008: Technische Vollzugshilfe Erhaltung historischer Verkehrswege. Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 8. Berna. (*disponibile solo in tedesco e francese* al sito www.ivs.admin.ch).
- KELLER, Peter M.; ZUFFEREY, Jean-Baptiste; FAHRLÄNDER, Karl Ludwig (ed.), 1997: Kommentar NHG. Kommentar zum Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz. Zurigo. (*disponibile solo in tedesco e francese*).
- RS 451: legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) (stato 1° gennaio 2008).
- RS 451.1: ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) (stato 1°luglio 2008).
- RS 616.1: legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) (stato 1° gennaio 2008).
- RS 704: legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) (stato 1° aprile 1996).